



COMUNE DI BRUSIMPIANO
PROVINCIA DI VARESE

Via Carlo Battaglia n. 5 – 21050 BRUSIMPIANO – C.F. 00559790126
Tel. 0332/934119 – Fax 0332/934479
e-mail segreteria@comune.brusimpiano.va.it
Indirizzo pec: affarigenerali@comune.brusimpiano.legalmail.it

Brusimpiano, 30/06/2017

Prot. n. 2943

Alla C.A. del Sindaco di Marzio (VA),
Cav. Maurizio Frontali

OGGETTO: RILASCIO AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE COMUNALE, DOTT. GIANBATTISTA CALABRIA, A PRESTARE ATTIVITA' LAVORATIVA, FUORI DALL'ORARIO DI LAVORO PER 6 (SEI) ORE SETTIMANALI E PER IL PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017, PRESSO IL COMUNE DI MARZIO (VA).

Il sottoscritto, Dott. Fabio Zucconelli, Sindaco pro tempore del Comune di Brusimpiano, anche in qualità di Responsabile dell'Area "Affari Generali", giusto proprio Decreto n. 3 del 09/01/2016, adottato ex art. 53, comma 23 della Legge 23/12/2000, n. 388, successivamente modificato dall'art. 29, comma 4 della Legge 28/12/2001 n. 448 :

VISTO l'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2005)", ai sensi del quale "I Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità Montane e le Unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

VISTO l'art. 53, comma 8, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165/2001 "Norme generali sull'Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ai sensi del quale "Le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti ai dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa

autorizzazione costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del provvedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”;

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 2141 del 25/5/2005 con il quale è stato chiarito che la previsione di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004 deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, rispetto alla norma ordinaria, in quanto “introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli artt. 60 e ss. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3”;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 2 del 21/10/2005 che conferma la possibilità per un Ente di utilizzare - attraverso la previsione di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004 - personale dipendente presso altri enti, a condizione che le prestazioni lavorative da questo ultimo svolte:

- non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza;
- non interferiscano con i suoi compiti istituzionali;
- siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale; questo ultimo, in particolare, non potrà superare la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;

VISTA la Nota Prot. 1123 del 24/06/2017, a firma del Sindaco del Comune di Marzio (VA), Cav. Maurizio Frontali, avente ad oggetto “Richiesta rilascio autorizzazione all'utilizzo presso il Comune di Marzio (VA), per ore 6 (SEI) settimanali e per il periodo dal 1° al 31 Luglio 2017 del Dott. Giambattista Calabria, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Brusimpiano (VA)”, trasmessa il 29/06/2017 ed acquisita al protocollo comunale in pari data al n. . 2908;

CONSTATATO che l'assolvimento - da parte del Dott. Giambattista Calabria - dell'incarico - ex art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004 - presso il limitrofo Comune di Marzio (VA) non interferisce con i prossimi adempimenti connessi all'approvazione dei provvedimenti di cui all'art. 193 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.. Infatti, l'Ente conta di provvedere all'assolvimento dei suddetti

adempimenti entro il 31/07/2017 nel pieno rispetto della tempistica, imposta dalla normativa vigente.

In aggiunta a quanto detto, occorre evidenziare che non vi sono presso l'Ufficio ragioneria comunale particolari criticità, provvedendo il Dott. Giambattista Calabria con costanza e professionalità ad adempiere a tutte le funzioni proprie del ruolo dallo stesso ricoperto, quale Responsabile dell'Area "Contabilità e Tributi", giusto Decreto del Sindaco n. 1 del 02/01/2017;

PRESO ATTO che non sussistano particolari ed oggettive situazioni di conflitto di interesse del Dott. Giambattista Calabria a ricoprire l'incarico di cui trattasi presso il Comune di Marzio (VA);

DATO ATTO che l'orario settimanale del Dott. Giambattista Calabria – per effetto del rilascio della presente autorizzazione - non supera la durata massima consentita dalla normativa vigente, comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;

PRESO ATTO che, pertanto, nulla osta al rilascio dell'autorizzazione di cui trattasi;

SENTITO per le vie brevi il Dott. Gianbattista Calabria che si è reso disponibile - previo rilascio di apposita specifica autorizzazione da parte del proprio datore di lavoro - a svolgere l'incarico de quo presso il Comune di Marzio (VA);

CHIARITO che il Dott. Gianbattista Calabria sarà adibito presso il Comune di Marzio, alle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza,

RITENUTO - in un'ottica di leale e fattiva cooperazione fra Enti - di accogliere la richiesta del Sindaco del Comune di Marzio (VA), Cav. Maurizio Frontali, inoltrata con la citata nota prot. 1123 del 24/06/2017;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

RILASCIA

l'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 8, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165/2001 al dipendente comunale, Dott. Gianbattista Calabria, nato a Varese (VA) il 19/08/1969, C.F.CLBGBT69M19L682O, dipendente comunale di ruolo – Profilo professionale "Istruttore contabile", Categoria giuridica "C", Posizione economica "C5", affinché svolga ex art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004, incarico, per 6 (sei) settimanali, presso il Comune di Marzio (VA), per il periodo dal 1° al 31 Luglio 2017.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.



Il Sindaco/Responsabile dell'Area "Affari Generali"
Dott. Fabio Zucconelli

COMUNE DI MARZIO

PROVINCIA DI VARESE

PROT. N. 1123
le 2017/46
N. prot. di arrivo

Marzio, 24/06/2017

Al Sindaco
del Comune di Brusimpiano (VA)

OGGETTO: RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO PRESSO IL COMUNE DI MARZIO (VA), PER ORE 6 (SEI) SETTIMANALI E PER IL PERIODO DAL 1° AL 31 LUGLIO 2017 DEL DOTT. GIAMBATTISTA CALABRIA, DIPENDENTE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DEL COMUNE DI BRUSIMPIANO (VA).

Il sottoscritto Maurizio Frontali in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Marzio (VA):

PREMESSO che questo Comune ha dato piena attuazione alla previsione di cui all'art. 53, comma 23 della Legge 23/12/2000 n. 388, recante "*Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)*", come modificato dall'art. 29, comma 4 della Legge 29/12/2001 n. 448, provvedendo ad attribuire "*ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale*";

VISTO l'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 avente ad oggetto "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2005)*", ai sensi del quale: "*I comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*";

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 2141 del 25/5/2005 con il quale è stato chiarito che la previsione di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004 deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, rispetto alla norma ordinaria, in quanto "*introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli artt. 60 e ss. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3*";

PRESO ATTO che l'art. 53, comma 8 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" dispone che "*Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di*

Via Menefoglio n.3 21030 Marzio C.F./P.I.V.A. 00559720123 Tel. (0332) 727851 - fax (0332) 727937

E-mail: info@comune.marzio.va.it - PEC: comune.marzio@pec.regione.lombardia.it

Codice Univoco UFYQ44

stampato in proprio

COMUNE DI MARZIO

PROVINCIA DI VARESE

appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del provvedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti";

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";


CONSTATATO che sono in corso trattative con codesto Comune per valutare apposita Convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio Ragioneria, del quale è titolare presso il Vostro Ente, il Dott. Gianbattista Calabria;

PRECISATO che il Dott. Gianbattista Calabria ha, comunque, già prestato servizio per diversi mesi presso questo Ente sempre ai sensi del citato art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004 e ss.mm.ii.;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

CHIEDE

alla S.V. di voler rilasciare l'autorizzazione di cui a citato art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 al fine di consentire al dipendente, Dott. Gianbattista Calabria, di svolgere fuori dal proprio orario di lavoro, per 6 (SEI) ore settimanali e per il periodo dal 01/07/2017 al 31/07/2017, attività professionale presso l'Ufficio Economico-Finanziario di questo Ente.
L'organizzazione dell'orario di lavoro del Dott. Gianbattista Calabria presso l'Ufficio Economico-Finanziario di questo Ente – se accolta dalla S.V. la presente richiesta – avverrà secondo le disponibilità che saranno fornite dallo stesso Dott. Gianbattista Calabria.
Confidando nel Suo spirito di collaborazione porgo cordiali saluti.


Cav. Roberto Vitali